

## CITTA' DI ALBENGA

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **36**

SEDUTA DEL **30.07.2015**

#### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Alberto PASSINO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	PAPALIA Francesco	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	PASSINO Alberto	SI
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	DI LIETO Francesco	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	GUARNIERI Rosalia	SI	13)	PLUMERI Liliane	SI
6)	GUERRA Emanuela	SI	14)	PORRO Cristina	SI
7)	MOLINERIS Eleonora	SI	15)	VIO Camilla	SI
8)	NUCERA Massimiliano	NO	16)	VIO Mariangelo	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, ANDREIS Alessandro, GHIGLIONE Tullio e VESPO Concetta.

PRESIDENTE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Siccome il Consigliere Di Lieto ha posto sul tavolo la proposta dell'emendamento al quale, vista la presenza del dirigente va chiesta anche, come dire, un suo parere, perché il dirigente si possa esprimere in questa seduta, io tecnicamente dovrei mettere la seduta a livello informale e poi dopo il suo parere riprendere con l'appello, questo per esporvi l'iter. Quindi mettiamo la seduta a livello informale e il dirigente darà il suo parere tecnico, sulla base di quello che è stato sottoposto dal Consigliere Di Lieto.

DI LIETO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Al punto 2, sotto la tabella delle aliquote della TASI, sotto al punto che riguarda le detrazioni, l'emendamento chiede di poter modificare la frase che attualmente è: *"le detrazioni di cui ai punti a) e b) competono esclusivamente a condizioni che il soggetto passivo del tributo non sia titolare su tutto il territorio nazionale di diritti reali, compresa la nuda proprietà, su altro immobile ad uso abitativo"*. Io con questo emendamento propongo di sostituire *"nazionale"* con *"regionale"* e di eliminare la definizione, la specifica *"ad uso abitativo"* dopo immobile.

Dott. SALVATICO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Sostanzialmente la proposta comporta una sorta di compensazione, nel senso che viene ridotto notevolmente l'ambito territoriale delle detrazioni, perché l'esenzione verrebbe applicata su tutti coloro che hanno più di un'abitazione, ma fuori dalla Liguria, mentre oggi noi fino all'anno scorso, sulla proposta di quest'anno, chiediamo che l'abitazione, che la condizione sia di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale. Quindi chiunque abbia una seconda abitazione, un secondo immobile, Piemonte, Liguria ecc. ecc., fino in meridione, potrebbe essere oggetto della detrazione. Dall'altro lato si chiede di ridurre, di togliere la parola *"ad uso abitativo"*, quindi in modo tale che se qualcuno, per tornare all'esempio dei tre alberghi, a questo punto chiunque abbia degli alberghi, non potrebbe avere la detrazione e quindi in questo modo si tenderebbe ad avere, nel primo caso una diminuzione di gettito, nel secondo caso un aumento.

Dal punto di vista tecnico do parere favorevole perché è un cambio di norma è assolutamente coerente. Dal punto di vista contabile non sono assolutamente in grado di definire in che termini questo possa impattare sul gettito, perché noi non abbiamo statistiche a livello regionale e anche su livello nazionale, ricorderete che l'anno scorso è stata un po' un azzardo, il numero che abbiamo scritto, avevamo detto attenzione perché potrebbero esserci dei numeri diversi, in realtà poi alla fine i numeri sono stati sostanzialmente rispettati, perché comunque avendo come base l'anagrafe tributaria nazionale, se riusciti a fare un tentativo di valutazione del gettito che fosse coerente. Il fatto di limitare la detrazione solo sul territorio regionale è un dato che assolutamente sconosciuto, bisognerebbe fare delle simulazioni, bisognerebbe provare a fare su 100 immobili, vedere quanti, su 100 famiglie quanti hanno questa possibilità, sulla base di quello fare una campionatura. Però mi rendo conto che adesso in questo momento sia impossibile farlo. Io non mi sento di dare una valutazione di tipo, come posso dire, né favorevole, né contraria, mi rendo conto che però i timori di gettito francamente ce l'ho e per il tipo di bilancio che abbiamo noi, che è molto, come posso dire, rigido e preciso, effettivamente dovessero mancare, faccio un'ipotesi 50.000 euro di gettito perché aumentano le detrazioni, beneficiano ovviamente i cittadini ma il bilancio ne soffrirebbe, quindi si rischierebbe di andare in disavanzo. Non so lascio un attimino la valutazione, un'ultima cosa che dico, questa è anche importante e che se noi approviamo adesso questa

modifica, la modifica andrebbe ad applicarsi anche sulla prima rata, quello che il cittadino ha pagato a giugno, quindi avremo praticamente il beneficio per tutto l'anno 2015 e non soltanto sulla rata di dicembre. Quindi questo è un ulteriore elemento di incertezza che va a definire in maniera chiara che potrebbe essere la situazione. Ci vorrebbe più tempo per fare almeno un'analisi, una campionatura statistica e vedere un attimino dove possiamo andare, in questo momento non sono in grado di rilasciarlo il parere contabile, da questo punto di vista.

**PRESIDENTE** (per trascrizione da registrazione magnetofonica): I casi sono due consigliere o date le situazioni esposte dal dirigente ritira con l'intento di presentarlo prossimamente ed insieme agli uffici di fare tutti i calcoli necessari per vedere l'impatto che poi si avrebbe sul bilancio, oppure lo si mette in votazione per vedere l'esito, questo me lo deve dire lei.

**DI LIETO** (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Lo lascio in votazione anche perché è una cosa che non ho presentato adesso e già da diversi mesi che ne parlo con gli uffici ed effettivamente la formulazione si poteva fare anche prima, è vero che lo presento formalmente ora, ma se ne parla da tempo. Comunque lo lascio in votazione.

A questo punto i lavori riprendono in seduta formale.

Il Presidente invita il Segretario Comunale a rifare l'appello per la verifica dei presenti.

Il Segretario Comunale procede all'appello, all'esito del quale risultano presenti il Sindaco e tutti gli altri consiglieri ad esclusione del cons. Nucera, assente giustificato.

Il Consiglio Comunale riprende la seduta alle ore 00,32 con la presenza di n. 16 consiglieri.

A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale dispone di mettere in votazione l'emendamento in esame.

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Astenuti: n. ==

Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 5

Voti contrari alla proposta n. 11

(Arnaldi, Boscaglia, Cangiano, Guerra, Molineris, Papalia, Passino, Picasso, Plumeri, Vio Camilla e Vio Mariangelo)

L'emendamento viene respinto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 33 in data odierna;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 che ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 669 a 702, della succitata legge, recanti la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**RICHIAMATO**, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art.1 della legge 147/2013, integrato dalla legge 190/2014, ed in particolare:

- il comma 676 che stabilisce per gli immobili assoggettati al tributo un'aliquota di base pari all'1 per mille attribuendo ai comuni la facoltà di diminuire, con delibera del Consiglio Comunale, tale aliquota fino al totale azzeramento della stessa;
- il comma 677 che prevede che i comuni possono anche determinare un'aliquota maggiore di quella di cui al comma 676, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili (6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e 10,6 per mille per gli altri immobili); per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014-2015 possono essere superati i limiti su stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui al comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico della TASI

- equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- il comma 678 che dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dal 2014 esenti dal pagamento dell'IMU, l'aliquota massima della TASI non può comunque essere superiore all'1 per mille;
  - il comma 683 che prevede che le aliquote della TASI, da approvare in conformità con i servizi comunali indivisibili individuati nel regolamento comunale ed i relativi costi, possono essere differenziate in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili;
  - il comma 688 che dispone che i comuni a decorrere dall'anno 2015 assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente precompilati su richiesta;
  - il comma 702 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni;
  - il regolamento comunale per la gestione del Tributo per i servizi indivisibili approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.12 del 16 maggio 2014;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, a mente del quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09.09.2014 con la quale sono state rideterminate le aliquote TASI per l'anno 2014;

**TENUTO CONTO** della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese relative ai servizi indivisibili forniti dal Comune, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, ma anche di rinnovare le misure a sostegno delle famiglie, delle politiche abitative e delle attività economiche presenti sul territorio comunale, confermando le aliquote agevolate e le detrazioni già adottate per l'anno 2014, al fine di perseguire una politica tributaria attenta alle esigenze dei propri cittadini, pur nella necessità di reperire adeguate risorse al bilancio comunale, da destinare ai servizi indivisibili medesimi, il cui costo è decisamente superiore agli introiti della tassa;

**PRESO ATTO** che, sulla base degli introiti dell'anno 2014, le aliquote e le detrazioni d'imposta applicate, nel medesimo anno, hanno prodotto un gettito tale da generare effetti sul carico di imposta TASI inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente a tali tipologie di immobili, e pertanto è del tutto legittima la loro applicazione anche per il corrente anno 2015;

**RITENUTO**, pertanto, di prevedere per l'anno 2015, l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili:

- per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A/1,A/8 e A/9), pari al **2,4 per mille**, prevedendo detrazioni d'imposta e richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e per le unità immobiliari assimilate ai sensi del richiamato art.13, comma 2;
- per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, pari al **2 per mille** richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e per le unità immobiliari assimilate ai sensi del richiamato art.13, comma 2;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo **0,0 per mille**;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito dalla L.22/12/2011 n. 214 e succ. modificazioni, pari allo **0,0 per mille**
- per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1,C/3,C/4 e C/5, pari allo **0,0 per mille**, azzerando cioè l'aliquota di base dell'1 per mille;
- per gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie, pari allo **0,75 per mille**

**DATO ATTO** che il presente atto stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il parere preventivo favorevole rilasciato ai sensi dell' Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegato alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 16
Astenuti:	n. ==
Votanti:	n. 16

Voti favorevoli alla proposta:	n. 11
Voti contrari alla proposta:	n. 5

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Perrone e Porro)

### DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote, già adottate nel 2014:

<p>Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e A/7 e relative pertinenze, nonché per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011:</p> <p>a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e relative pertinenze;</p> <p>c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze;</p> <p>d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica e relative pertinenze.</p>	<b>2,4 per mille</b>
<p>Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze</p>	<b>2,0 per mille</b>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>	<b>0,0 per mille</b>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito dalla L.22/12/2011 n. 214 e succ. modificazioni</p>	<b>0,0 per mille</b>
<p>Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1,C/3,C/4,C/5</p>	<b>0,0 per mille</b>

Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	0,75 per mille
--	----------------

- 2) **DI CONFERMARE** le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2015:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare nonché per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, si detraggono:
    - a) €. 50,00 per ogni figlio, residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €. 200,00; predetta detrazione è maggiorata di €. 50,00 qualora il figlio di cui sopra abbia una disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, accertata dalla competente Commissione Medica;
    - b) €. 50,00 per i soggetti passivi del tributo, di età non inferiore ad anni 65.
  - le detrazioni di cui ai punti a) e b) competono esclusivamente a condizione che il soggetto passivo del tributo non sia titolare su tutto il territorio nazionale di diritti reali, compresa la nuda proprietà, su altro immobile ad uso abitativo; la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- 4) **DI CONFERMARE** che il tributo è versato dall'occupante dell'immobile, nella misura del 10% dell'ammontare dello stesso; la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare come previsto dal vigente regolamento comunale;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura



massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

6) **DI DARE ATTO** che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi, il cui ammontare complessivo pari ad **Euro 5.655.658,00**, a parziale copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito:

Servizi di:	costo
a) pubblica sicurezza e vigilanza urbana	€. 1.386.742,00
b) manifestazioni turistiche e culturali	€. 427.250,00
c) illuminazione stradale pubblica	€. 1.147.150,00
d) servizi cimiteriali	€. 209.766,00
e) manutenzione stradale	€. 916.460,00
f) manutenzione verde pubblico	€. 156.800,00
g) servizi socio-assistenziali	€. 1.385.890,00
h) servizio di protezione civile	€. 25.600,00

7) **DI OTTEMPERARE** a quanto indicato dal comma 688 della L. n.147/13 mettendo a disposizione dei contribuenti, sul sito istituzionale dell'Ente, una procedura di calcolo del tributo che predispona la stampa del modello F24 compilato;

8) **DI FAR RINVIO** a quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nel regolamento TASI ed alle disposizioni di legge vigenti;

9) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

\*\*\*\*\*

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16  
 Astenuti: n. ==  
 Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 11  
 Voti contrari alla proposta: n. 5  
 (Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Perrone e Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL  
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: "Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi  
indivisibili (TASI) per l'anno 2015".

### PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla  
proposta indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 23 LUG 2015

### PARERE CONTABILE:


Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come  
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012  
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale  
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-  
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)


Addì 23 LUG 2015


Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **36** in data **30.07.2015**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE  
(Alberto PASSINO)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(D.ssa Anna NERELLI)



<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>1287</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;"><u>13 AGO 2015</u></p> <p>Albenga, <u>13 AGO 2015</u></p> <p style="text-align: center;"> IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____, non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	--